

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 17 settembre 2025, alle ore 18:00 in Viterbo, Via Carlo Cattaneo n. 54/c, a seguito di formale convocazione degli associati dell'Associazione Sportiva Dilettantistica VITERSPORT - ODV, Codice Fiscale 90074730566 effettuata ai sensi di legge e di statuto, è riunita in seconda convocazione la prima essendo andata deserta l'Assemblea straordinaria dei soci.

La Presidente Sig.ra Crispigni Paola, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ✓ Adeguamento statuto;
- ✓ varie ed eventuali.

L'Assemblea nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta la Sig.ra Marotta Edvige.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e la Presidente da avvio all'Assemblea illustrando come si renda necessario, a seguito degli intervenuti chiarimenti in merito alla nuova fiscalità degli ETS iscritti al Registro RUNTS che entreranno in vigore a partire dal prossimo anno 2026, adeguare lo Statuto sociale qualificando l'ente come Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica.

Dopo ampia discussione e dopo aver risposto ai quesiti dei presenti, la Presidente rimette la votazione alla compagine sociale che all'unanimità dei presenti per alzata di mano

### DELIBERA DI

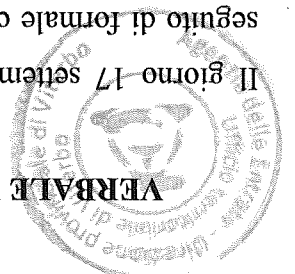
- approvare il nuovo statuto dell'Associazione, posto in allegato al presente verbale;
- approvare la nuova denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale - VITERSPORT, in sigla ASD - APS VITERSPORT;
- autorizzare la Presidente a comunicare la variazione agli organi competenti ed al deposito al registro RUNTS del nuovo statuto modificato.

Per il secondo punto all'OdG, non essendoci null'altro da discutere e deliberare, l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 19:00.

Il Presidente  
Paola Crispigni

Il Segretario  
Edvige Marotta



## STATUTO

### ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE

#### “VITERSPORT”

#### Art. 1. Costituzione

1.1 E' costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “Codice”, nonché per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., avente la denominazione: “VITERSPORT Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale”, ovvero in forma abbreviata “VITERSPORT ASD APS”.

1.2 L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il “Codice”, dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, dall'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., dal D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché del presente statuto.

1.3 L'uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o dell'acronimo “A.P.S.”, nonché della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.” è obbligatorio, a sensi di legge.

#### Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Viterbo (VT), nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

#### Art. 3. Oggetto e scopo

3.1 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo e nel campo dello sport paralimpico. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

3.2 L'associazione potrà avere altre sedi in Italia e all'estero e svolgerà la propria attività direttamente o tramite accordi di cooperazione con altri enti o associazioni.

3.3 L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale



di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, prevalentemente in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la progettualità relativa alla erogazione di servizi sociali di interesse collettivo;

- instaurazione di rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, tra cui in particolare:

- partecipazione diretta a iniziative nell'ambito dell'erogazione di servizi assistenziali territoriali.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice, tra cui in particolare:

- promozione e organizzazione di eventi culturali e ricreativi, nonché l'attività didattica ai fini della promozione dello sport paralimpico;

- attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell'ambito delle attività istituzionali dell'associazione.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare rivolte ad atleti paralimpici tra cui:

- promozione e sviluppo della pratica sportiva per tutti, nonché promozione di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l'educazione fisica e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico, con particolare attenzione alle persone con disabilità nelle discipline paralimpiche Handbike – FCI - attività amatoriale ed agonistica; Nuoto per atleti con disabilità intellettiva e relazionale; FISDIR CIP - attività amatoriale ed agonistica; Nuoto per atleti con disabilità motoria e non vedenti; FINP - attività amatoriale ed agonistica; Calcio balilla – FPICB – CIP - attività amatoriale ed agonistica; Hockey in carrozzina agonistica; Atletica leggera – FISPEs – CIP - attività amatoriale ed agonistica; Hockey in carrozzina elettrica – FIPPS – CIP - attività amatoriale ed agonistica.

E più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni sia del CONI e del CIP, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

3.4 L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto conveniente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali



e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c. compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d. esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi — anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva — al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.

3.5 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice, tra cui in particolare le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

- somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra;

- commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti ed oggettistica anche riportanti il logo dell'Associazione;

- effettuare pubblicità e sponsorizzazioni;

- gestione di impianti sportivi.

Eventuali ulteriori attività diverse dovranno essere deliberate dal consiglio direttivo.

3.6 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

3.7 L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, l'Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l'iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del



Consiglio dei Ministri. L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.

3.8 L'Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attività sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva praticata, con le finalità e l'osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affidarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affiliati.

3.9 L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021.

3.10 L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

3.11 Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P. L'Associazione ha facoltà di affidarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.

3.12 L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l'Associazione intendeva affidarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

3.13 L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato.

3.14 L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi.

#### Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

## Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

- partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
- 4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di versamento al fondo di dotazione.
- 4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- 4.7 L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.
- 4.6 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- 4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.4 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili avanzati di gestione nonché fondi, riserve e capitale le finalità statutarie dell'Associazione.
- il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera l'ammontare;
- i contributi dei soci che sono costituiti dalla quota di ingresso una tantum, dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina propria attività sono:
- 4.2 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.





5.1 Il numero minimo degli associati è quello indicato dal Codice in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

5.2 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche ed altre Associazioni di Promozione Sociale che condividano le finalità dell'Associazione.

5.3 Sono associati dell'associazione le persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale e i contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.4 Ogni associato è tenuto annualmente al pagamento della quota associativa e dei contributi straordinari nei tempi e nell'ammontare determinati dal Consiglio Direttivo.

5.5 Gli associati hanno uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

5.6 La quota associativa non è trasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

5.7 Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5.8 Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

5.9 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronuncî l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

### **Diritti ed obblighi degli associati**

5.10 Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.11 L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

5.12 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espresa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

5.13 Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni che riterrà più opportune.

5.14 È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

5.15 L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

5.16 I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

5.17 Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.18 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

### **Ammissione, esclusione e recesso**

5.19 L'ammissione degli associati ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

5.20 Il Consiglio Direttivo valutata la domanda ammette o rifiuta la candidatura in applicazione dei principi di cui all'art. 23 del Codice.

5.21 L'esclusione di un associato può aver luogo:

- per causa di indegnità;
- per dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

- decadenza: viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;

- esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve



6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

6.3 I compensi agli organi dell'Associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario e il Tesoriere;
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione, qualora eletti.

6.1 Sono organi dell'associazione:

#### Art. 6. Organi dell'associazione

5.26 Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta congiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio di forme concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.

5.25 Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

#### Tesserati minorenni – art. 16 del D.Lgs. 36/2021

5.24 Ogni interessato può rivolgere entro 60 giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo relativa ad una deliberazione che lo interessi direttamente apposta istanza all'Assemblea affinché si pronunci in merito.

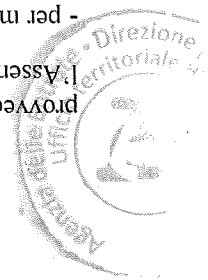
5.23 Ogni associato può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro la fine dell'esercizio, purché tale comunicazione pervenga al Presidente al più tardi entro il 30 settembre di ogni anno. I diritti e i doveri dell'associato, segnatamente l'obbligo di versare la quota associativa annua e gli eventuali contributi straordinari, restano in vigore sino al termine dell'esercizio sociale.

5.22 L'esclusione dell'associato viene decisa, dopo inchiesta verbale, dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto e successiva ratifica alla prima assemblea utile.

- per morosità: nel caso in cui un associato, in mora con il pagamento della quota annua e/o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nonostante invito scritto, entro un termine fissato dal Presidente.

5.22 L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione;

provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e



6

7.5 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

7.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.7 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione dell'Assemblea viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione; per gli associati che dichiarano di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

E' consentita la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea in full audio-video conference, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma e 2358, sesto comma del Codice Civile, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

7.8 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

7.10 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

7.11 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 17, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.12 Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.13 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;
- b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;





c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica; d. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;

e. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

f. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.14 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.15 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

7.16 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.17 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.18 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.19 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

## **Art. 8. Nomina e composizione del Consiglio direttivo**

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il vice presidente. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 9. Convocazione e validità del Consiglio Direttivo**

9.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

9.2 La convocazione è effettuata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Consigliere da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

9.4 Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

#### **Art. 10. Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

10.1 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

10.2 Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

b) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

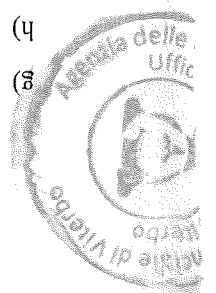
c) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

d) indire adunanze, convegni, ecc.;

e) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

f) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;





- g) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- h) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- j) istituire sedi operative, nominando il/i relativi/o responsabili/i, con potere di revoca.

## Art. 11. Presidente

11.1 Al Presidente dell'associazione spetta la legale rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

11.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

11.3 Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

11.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

11.5 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

## Art. 12. Vice presidente

12.1 Il Consiglio Direttivo nomina un vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

## Art. 13. Segretario - Tesoriere

13.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.



13.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

13.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

13.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 13.3.

13.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

13.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

13.7 Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, in regola con il pagamento delle Quote Associative che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I., del C.I.P. e della Federazione o Ente di Promozione sportiva di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo dei soci minorenni è esercitato dal genitore che detiene la patria potestà.

13.8 È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove parimenti riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.

13.9 La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affiliati unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'ente sportivo.

13.10 Le variazioni di cui al precedente comm

a devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

#### Art. 14. Libri dell'associazione

14.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione e il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

14.2 Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

#### **Art. 15. Organo di controllo e Organo di revisione.**

15.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

15.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

15.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

15.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

15.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

15.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

#### **Art. 16. Risorse economiche**

16.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) contributi da associati, familiari e conviventi per attività mutuali e sportive;
- c) contributi da tesserati;
- d) erogazioni liberali di associati e terzi;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

(g) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

(h) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

(i) rendite patrimoniali;

(l) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

16.2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii e dal Codice.

16.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 17. Bilancio consuntivo e preventivo**

17.1 Gli esercizi dell'associazione ha inizio il 1° di Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

17.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

17.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

17.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

17.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del Codice.

17.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

#### **Art. 18. Avanzi di gestione**

18.1 Gli utili o gli avanzzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

18.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.



## **Art. 19. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio**

19.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

19.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altra Associazione o altro Ente che persegua la promozione e/o lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

## **Art. 20. Controversie**

20.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

20.2 Esperto inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

20.3 Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

20.4 L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Viterbo.

## **Art. 21. Foro Competente**

21.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Viterbo.

21.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

## **Art. 22. Regolamenti**

22.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.



#### **Art. 23. Volontariato nell'Associazione**

23.1 L'Ente si avvale delle prestazioni gratuite dei volontari degli Associati che ne fanno parte, come di altri supporti professionali vicini all'Associazione della quale condividono lo spirito di servizio.

23.2 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

23.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

23.4 Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

23.5 Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

23.6 Tutti coloro che a qualsiasi titolo prestano la propria attività di volontariato nell'ambito dell'attività dell'Ente saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto della Legge, fatta eccezione per tutti coloro che risultano già coperti da idonea polizza assicurativa ai sensi della citata legge.

23.7 L'Associazione può inoltre avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal Codice.

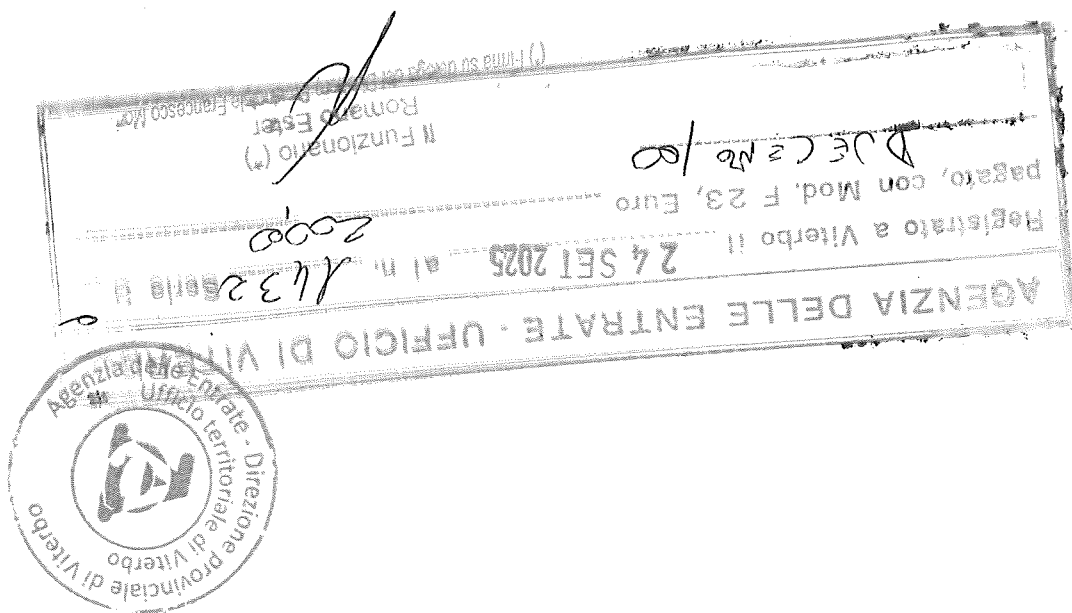
23.8 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice

#### **Art. 24. Responsabilità violazioni amministrative**

24.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti che gestiscono i tributi, Enti Previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli Amministratori, e/o dal Direttore Tecnico se nominato, in rappresentanza dell'ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente statuto e dalla Legge.

24.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni Tributarie per le stesse infrazioni.

24.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.Lgs. 472.



#### Art. 25. Legge applicabile

25.1 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto sono applicabili le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

24.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

